

ALLEGATO E

OGGETTO: accordo di sponsorizzazione per la sistemazione e/o manutenzione ordinaria di rotatorie, aiuole ed aree verdi comunali

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____ in Borgoricco nella Residenza Comunale, atto da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo seppure non materialmente allegato

T R A

- Il responsabile dell'ufficio Manutenzioni arch. Maria Raccanello che interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Borgoricco C.F. 80008850283, ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 267/2000, dello statuto del Comune medesimo, di seguito denominato semplicemente "Comune" ed in forza del decreto Sindacale n. 01 del 10/01/2022 di attribuzione degli incarichi dirigenziali

E

- Il signor _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "sponsor";

P R E M E S S O

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è disposto di ricorrere alla procedura di sponsorizzazione per la manutenzione delle aiuole comunali, approvando il relativo elenco e capitolato tecnico;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di Legge

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- ART. 1) lo sponsor si impegna ad eseguire (oppure far eseguire da ditta qualificata) i lavori di manutenzione e/o sistemazione della rotatoria e/ o area verde comunale sita via _____ tal fine esso provvede a fornire tutti i mezzi, materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione degli interventi. Eventuali proposte di riqualificazione e/o riprogettazione delle aiuole stesse devono essere preliminarmente autorizzate dalla competente area ambiente - verde pubblico;
- ART. 2) il presente accordo ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla firma del medesimo: ad insindacabile discrezione del Comune è ammesso il rinnovo dell'accordo alle medesime condizioni per un pari periodo e fino ad un massimo di complessivi anni 5 (cinque), su espressa richiesta dello sponsor, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
- ART: 3) l'area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione: gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima diligenza secondo il capitolato tecnico allegato al presente accordo. Il Comune, a mezzo dei propri incaricati, esegue sopralluoghi per verificare lo stato delle aree e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari;
- ART: 4) se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione vengono provocati danni alle alberature e/o strutture, lo sponsor dovrà provvedere a proprie spese al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture con esemplari e materiali identici a quelli

compromessi, secondo le indicazioni dell'Ufficio Ambiente. Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dell'esecuzione del presente accordo, sollevandone espressamente il Comune: lo sponsor solleva il Comune da ogni responsabilità in ordine al contenuto della pubblicità e alla sua diffusione: lo sponsor risponde dei danni prodotti al Comune per pubblicità confliggente con i fini istituzionali dell'Ente o che rechi comunque danni d'immagine allo stesso;

- ART.5) lo sponsor può avvalersi delle facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione e la collocazione di due cartelli informativi in loco: i cartelli dovranno avere le caratteristiche e le dimensioni definite dal Comune in relazione alla conformazione e superficie dell'aiuola. Per tali cartelli lo sponsor sarà esentato dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12.04.2021;
- ART. 6) lo sponsor ha altresì diritto all'utilizzazione a scopi pubblicitari di foto e riproduzioni delle aree sponsorizzate, nonché di attivare altre forme di pubblicizzazione curate dal comune e tese ad evidenziare il sostegno dello sponsor;
- ART. 7) lo sponsor deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti e servizi a cura del Comune: lo stesso Ente provvederà, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;
- ART. 8) il Comune si riserva facoltà di recedere dall'accordo in qualsiasi momento, qualora l'aiuola non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive: in caso di recesso allo sponsor non verrà riconosciuto alcun rimborso o indennizzo altrimenti denominato;
- ART. 9) è vietata la cessione, anche parziale dell'accordo, se non previa autorizzazione del Comune;
- ART. 10) qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo sponsor;
- ART. 11) le parti stabiliscono che l'accordo si intenderà risolto di diritto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. C.C., qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
- a carico dello sponsor vi siano condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli art. 20 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuali; ovvero impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; ovvero procedure concorsuali o fallimentari in caso di imprese;
 - il Comune ravvisi motivatamente nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; ovvero vi ravvisi propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, o pubblicità diretta o indiretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, o messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - sostituzione abusiva dello sponsor.
- ART. 12) tutte le controversie saranno di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria - Foro di Padova: per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

Letto e sottoscritto

IL COMUNE

LO SPONSOR

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del C.C. dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articolo sopra descritti ed, in particolare: art. 1 Oggetto; art. 2 Durata; art. 3 Doveri dello sponsor e verifica; art. 4 Danni; artt. 5-6 Diritti dello sponsor; art. 7 Interventi del Comune; art. 8 Recesso; art. 9 Divieto di cessione; art. 10 Abusiva alterazione o danneggiamento; art. 11 Clausola risolutiva espressa; art. 12 Foro competente.

LO SPONSOR